

Scheda della Regione

Superficie:	Km² 18.364
Popolazione (99):	4.487.560
Occupati (98):	1.859.000
In cerca di occupazione:	97.000
Rientri dall'estero (96):	15.706
Trasferimenti per l'estero (96):	2.556
Province:	Venezia, Padova, Verona Vicenza, Treviso, Belluno, Rovigo
Comuni:	580

Fonte: rielaborazione dati ISTAT



Indice

Sintesi degli interventi

Legge Regionale 18 aprile 1995, n. 25 e successive modifiche

Interventi regionali per i Veneti nel mondo

Circolare applicativa 17 ottobre 1995 n. 21 della Legge Regionale 18 Aprile 1995 n. 25

Programma annuale 2000 L.R. 18 aprile 1995 n. 25 e successive modifiche

Interventi Regionali per i veneti nel Mondo

Piano triennale 2000-2002 Legge Regionale 18 aprile 95 n. 25 modificata con LR. 10.8.99 n. 30

Interventi Regionali per i veneti nel mondo

Decreto del presidente della Giunta Regionale 10 dicembre 1999, n. 2417

L.R. 9 agosto 1999, n. 30:

*Costituzione del Comitato Permanente per i Veneti
nel mondo: nomina componenti*



Sintesi degli interventi

Beneficiari

I cittadini di origine veneta, per nascita o residenza, i quali abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro dipendente o autonomo, non inferiore a cinque anni consecutivi, considerando un anno intero il periodo di lavoro continuativo superiore a sei mesi, o che siano rientrati nel Veneto da non più di due anni. Sono altresì considerati destinatari della legge, purché residenti all'estero i familiari conviventi di cittadini di origine veneta, il coniuge superstite, nonché i loro discendenti. Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti dalla legge i dipendenti di ruolo dello Stato e i dipendenti di ditte e imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.

Ambito degli interventi

a) iniziative e attività culturali dirette a conservare e a tutelare tra i Veneti nel mondo il valore della identità del paese di origine e a rinsaldare i rapporti culturali con il Veneto;
b) informazione sulle proprie attività legislative e amministrative, sulla realtà economica, culturale e sociale del Veneto e su quanto sia di interesse per i Veneti nel mondo, compreso l'utilizzo dei benefici previsti dalla normativa regionale e nazionale;
c) diffusione, tra le comunità di Veneti nel mondo, di quotidiani, di pubblicazioni e di materiale audiovisivo e radiofonico e di quanto risulta utile per rinsaldare e sviluppare i rapporti culturali ed economici con la terra di origine;
d) riconoscimento di iniziative di particolare importanza sulle tematiche delle migrazioni quali: tesi di laurea, ricerche, produzioni artistiche, bibliografiche o audiovisive prodotte da cittadini residenti nel Veneto, e da Veneti residenti all'estero;
e) iniziative per la formazione e la riqualificazione professionale dei Veneti che rimpatriano;
f) promozioni di corsi di orientamento, di formazione linguistica e di insegnamento; incontri, convegni, seminari per gli operatori impegnati nelle atti-

vità summenzionate; iniziative per garantire il diritto allo studio – allo scopo di assicurare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei Veneti rimpatriati;

g) promozione di iniziative tendenti a realizzare corsi di aggiornamento culturale e di qualificazione al lavoro per i Veneti residenti all'estero, nonché corsi di aggiornamento culturale e sociale effettuati, anche con forme residenziali, nel Veneto o all'estero;

h) agevolazioni di attività promozionali nei settori produttivi organizzate all'estero;

i) organizzazione di soggiorni culturali nella Regione per i Veneti all'estero e i loro discendenti; iniziative di turismo sociale al fine di consentire la conoscenza diretta del Veneto; iniziative di interscambio;

l) concessione di contributo una tantum in conto capitale o nel pagamento di interessi, ai cittadini di origine veneta (rimpatriati) i quali nel territorio della Regione intendono costruire ed acquistare un alloggio avente le caratteristiche previste per l'edilizia residenziale pubblica, o effettuare interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, ampliamento e completamento di un immobile di proprietà o in usufrutto ad uso abitativo del proprio nucleo familiare;

m) concessione ai cittadini di origine veneta (emigrati o rientrati) di contributi riguardanti: le spese di viaggio sostenute per il rientro definitivo; le spese di trasporto degli oggetti personali, del vestiario, dell'arredo, della mobilia e di attrezzature varie; le spese di prima sistemazione; le spese di trasporto di salme; il riscatto ai fini previdenziali di periodi di lavoro prestato all'estero in Paesi privi di convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale; altre situazioni di particolare bisogno;
n) riconoscimenti a cittadini di origine veneta che lavorino o abbiano lavorato all'estero onorando il nome del Veneto nel mondo;

o) riconoscimento delle attività svolte dalle Associazioni, anche tramite l'erogazione di contributi, che operano a favore dei cittadini di origine veneta residenti all'estero o rimpatriati, al fine di assicurare la tutela dei diritti civili e sociali, conservare il valore dell'identità della terra di origine e sviluppare i rapporti con la comunità veneta;

p) rafforzamento e aggiornamento del mensile telematico "Veneti nel mondo"; predisposizione di un "forum" telematico di discussione su temi di interesse specifico in grado di garantire adeguatamente informazione di ritorno;

q) sviluppo e diffusione delle cinevideoteche; diffusione di prodotti informativi a emittenti televisive estere via satellite;

r) incentivazione di programmi di informazione radiofonica.

Domande e documentazione

La permanenza all'estero deve risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazione o da documenti ufficiali rilasciati da autorità e da enti stranieri o italiani, o copia conforme all'originale degli stessi. Il termine ordinario per la presentazione di proposte di iniziative da inserire nel programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo e per domande di contributi previsti dalla legge n.25/95 è fissato nel 30 settembre di ciascun anno.

Per informazioni:

Servizio relazioni con il cittadino - Palazzetto Sceriman

Cannaregio, 160

30121 Venezia

Tel. 041 2792790

041 2792795

Fax 041 2792789

e-mail: info@mail.regione.veneto.it

Oppure a: Servizio per il Coordinamento dei Rapporti con i

Veneti nel Mondo

Palazzo Sceriman

Cannaregio, 168

30121 Venezia

Tel. 041/2792680

Fax 041/2792655

e-mail: serv.veneti.estero@mail.regione.veneto.it



Sommario



Legge Regionale 18 aprile 1995, n. 25 e successive modifiche Interventi regionali per i Veneti nel mondo

Articolo 1

Finalità

1. La Regione del Veneto opera per sviluppare le relazioni con le comunità di origine veneta all'estero, promuovendo, nello spirito degli indirizzi emanati dall'ONU, in armonia con le direttive dell'Unione europea (UE), nel rispetto della legislazione statale e mediante il coordinamento con le altre Regioni:

- a) iniziative dirette a conservare e a tutelare il valore della identità veneta e a rinsaldare i rapporti con la Regione;
- b) interventi finalizzati a sviluppare relazioni economiche e a valorizzare le professionalità attraverso il processo formativo;
- c) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei lavoratori di origine veneta e delle loro famiglie;
- d) agevolazioni ai Veneti che rimpatriano e alle loro famiglie.

Articolo 2

Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi previsti nella presente legge i cittadini di origine veneta, per nascita o residenza, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro dipendente o autonomo, non inferiore a cinque anni consecutivi, considerando un anno intero il periodo di lavoro continuativo superiore a mesi sei, o che siano rientrati nel Veneto da non più di quattro anni.

2. Sono, altresì, destinatari degli interventi previsti nella presente legge, purché residenti all'estero, i familiari conviventi di cittadini di origine veneta, il coniuge superstite, nonché i loro discendenti.

3. La permanenza all'estero deve risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazione o da documenti ufficiali rilasciati da autorità e da enti stranieri o italiani, o copia conforme all'originale degli stessi.

4. Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti nella presente legge i dipendenti di ruolo dello Stato e i dipendenti di ditte e imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.

Articolo 3

Iniziative e interventi

1. Le iniziative e gli interventi destinati ai soggetti di cui all'articolo 2, tendono a:

- a) assumere, sostenere e sviluppare iniziative e attività culturali;
- b) curare e sostenere la diffusione fra le comunità dei Veneti all'estero di pubblicazioni e materiale audiovisivo e radiofonico;
- c) effettuare e sostenere studi, indagini e ricerche relativi al fenomeno migratorio;
- d) favorire la formazione e la riqualificazione professionale;
- e) favorire il reinserimento dei rimpatriati nella vita sociale e nelle attività di lavoro;

f) agevolare l'inserimento dei rimpatriati nell'ordinamento scolastico nazionale, sostenendo iniziative miranti al riconoscimento degli studi compiuti all'estero;

g) organizzare nel territorio regionale corsi di formazione lavoro, di soggiorni culturali, nonché iniziative di turismo sociale e di interscambio;

h) concorrere con i comuni nell'assistenza ai rimpatriati e alle loro famiglie;

i) riconoscere le associazioni che operano a favore dei Veneti all'estero e sostenerne le attività;

l) prevedere riconoscimenti per i Veneti all'estero.

2. Per i cittadini di origine veneta di cui al comma 1 dell'articolo 2, rimpatriati, sono previsti interventi per l'acquisto o per la costruzione nel territorio regionale di un alloggio avente caratteristiche previste per l'edilizia residenziale pubblica o per interventi di sistemazione di un immobile da destinare ad abitazione del proprio nucleo familiare nel territorio regionale.

3. La Regione concorre altresì a sostenere iniziative culturali per i cittadini di origine veneta residenti in altre regioni italiane.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione delle singole iniziative previste nel presente articolo e per la eventuale concessione del contributo.

5. Per la realizzazione di attività promozionali all'estero intese a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale la Regione provvede ad acquisire l'intesa con il Governo nazionale, nello spirito del coordinamento di cui al secondo comma dell'articolo 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e nel rispetto degli indirizzi previsti dal DPR 31 marzo 1994.

Articolo 4

Piano triennale e programma annuale degli interventi

1. La Giunta regionale, entro il mese di ottobre, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale il piano di massima degli interventi da perseguire nel triennio successivo contenente gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità tra gli interventi di cui all'articolo 3 e approva il programma degli interventi da realizzarsi nell'anno successivo.

2. La Giunta regionale, contestualmente alla presentazione del piano triennale, invia al Consiglio una relazione sull'attività svolta nel triennio precedente.

Articolo 5

Conferenza dei Veneti nel mondo

1. Per realizzare un proficuo collegamento tra la Regione e le associazioni che perseguono le finalità della presente legge è istituita la conferenza permanente dei Veneti nel mondo.

2. Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, convoca e presiede la conferenza per formulare proposte sulla



programmazione e quale occasione di incontro e di confronto di esperienze tra le rappresentanze dei Veneti all'estero e quelle che nel territorio regionale operano nei settori culturale, sociale, economico e produttivo.

3. Alla Conferenza partecipano:

a. trentuno cittadini d'origine veneta, di cui all'articolo 2 designati, ogni qualvolta viene convocata la Conferenza, dal Comitato di cui all'articolo 6, sentiti i comitati e le federazioni all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 20, sulla base della preventiva individuazione da parte della Giunta regionale del numero dei soggetti da invitare per ciascuna delle aree geografiche continentali, al fine di garantire una equa rappresentanza territoriale;

b. i componenti del Comitato di cui all'articolo 6 e un rappresentante di ciascun comitato e federazione all'estero iscritti al registro ai sensi della lettera c) dell'articolo 20;

c. un rappresentante del Dipartimento per gli Italiani nel Mondo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Partecipano, inoltre, alla conferenza fino a dieci cittadini di origine veneta residenti all'estero scelti dalla Giunta regionale tra coloro che sono particolarmente rappresentativi e operanti nelle realtà associative.

5. Alla Conferenza vengono inoltre invitati:

a) i Presidenti, o loro delegati, delle province e comunità montane, i Sindaci, o loro delegati, dei comuni del Veneto;

b) i Presidenti, o loro delegati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto;

c) i rappresentanti di organismi economici, culturali, sociali, sindacali e religiosi, su indicazione della Giunta regionale.

6. Il Presidente del Consiglio regionale e i componenti della Commissione consiliare competente hanno titolo a partecipare alla conferenza.

7. La conferenza viene convocata in occasione della predisposizione del piano triennale e ogni qualvolta si renda necessario ai fini dell'attuazione della presente legge. I partecipanti alla conferenza previsti alla lettera a) del comma 3 possono essere designati per non più di tre riunioni consecutive.

Articolo 6

Comitato permanente per i Veneti nel mondo

1. È istituito il Comitato permanente per i Veneti nel mondo.

2. Comitato è composto:

a. dal Presidente della Giunta regionale, o dall'Assessore delegato, che lo convoca e lo presiede;

b. dai Presidenti, o loro delegati, delle associazioni iscritte al registro di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 20;

c. da un rappresentante designato dall'associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), del Veneto;

d. da un rappresentante designato dall'Unione regionale province venete (URPV);

e. da un rappresentante designato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto;

f. da un rappresentante designato dalle università del Veneto;

g. da un rappresentante designato dalla Conferenza episcopale triveneta;

h. da due rappresentanti designati dai patronati sindacali operanti in Italia a favore dei Veneti nel mondo.

3. Il Comitato ha il compito di formulare proposte per la predi-

sposizione del piano triennale, del programma annuale e per la loro attuazione, nonché di agevolare l'informazione e il coordinamento tra le varie attività all'estero, promosse dalla Regione o da altri enti.

4. I componenti il Comitato, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, e restano in carica fino a sei mesi dalla scadenza della Giunta regionale.

5. Il Comitato, nella prima riunione, elegge al proprio interno un Vicepresidente, scelto tra i membri di cui alla lettera b) del comma 2.

6. Le funzioni di Segretario del Comitato sono espletate da un funzionario della struttura amministrativa regionale preposta, designato dal Presidente.

7. In occasione della riunione del Comitato dedicata all'approvazione della proposta di programma annuale di attività per i Veneti nel mondo, al Comitato sono invitati, per il periodo di vigenza del programma triennale, quattro rappresentanti delle aree geografiche europea, latino-americana ed anglofona, di cui uno almeno in rappresentanza dei giovani, designati dai rispettivi comitati e federazioni iscritti nel registro di cui all'articolo 20, comma 2, lettera c).

Articolo 7

Attività della conferenza e del comitato

1. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni della conferenza e del comitato, nonché per il rimborso delle spese di viaggio, in aereo o in treno, per le spese di ospitalità ai partecipanti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 e al comma, 2 dell'articolo 6.

2. La Giunta regionale può, altresì, autorizzare il rimborso ai componenti il comitato delle spese di viaggio, di ospitalità e di partecipazione a convegni organizzati fuori dal territorio regionale.

3. Il funzionamento della conferenza e del comitato assicurato da personale, da strutture, da mezzi e da attrezzature tecniche e informatiche della Regione.

3 bis. La Giunta regionale, negli anni in cui non viene convocata la Conferenza di cui all'articolo 5, è autorizzata a provvedere alle spese per l'organizzazione di Conferenze d'area all'estero, alle quali sono invitati i rappresentanti dei circoli e dei comitati o delle federazioni iscritti ai registri regionali di cui all'articolo 20 dell'area geografica identificata nella programmazione annuale della Giunta, le rappresentanze degli enti, istituzioni, associazioni culturali ed economiche operanti in Italia, nel Veneto e nell'area geografica prescelta.

3. La Giunta regionale, d'intesa con il Comitato permanente per i Veneti nel mondo, di cui all'articolo 6 definisce di volta in volta le modalità di partecipazione dei componenti del Comitato medesimo alle conferenze di cui al comma 3 bis.

Articolo 8

Determinazione dei criteri particolari nella legislazione regionale

1. Le leggi regionali che dispongono gli interventi in materia di competenza determinano i criteri particolari per l'ammissione dei Veneti nel mondo, singoli o associati, a benefici dalle stesse previste.



Articolo 9

Iniziative e attività culturali

1. La Regione, riconoscendo la cultura come strumento essenziale di civiltà e di libertà, favorisce iniziative e attività culturali dirette a conservare e a tutelare fra i Veneti nel mondo il valore della identità del paese di origine e a rinsaldare i rapporti culturali con il Veneto.
2. Tali iniziative possono essere assunte anche in concorso con le regioni, le amministrazioni pubbliche, le istituzioni culturali e le associazioni aventi i requisiti di cui all'articolo 20.

Articolo 10

Informazione

1. La Regione, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5, e con le modalità in essa previste, provvede:
 - a) all'informazione sulle proprie attività legislative e amministrative, sulla realtà economica, culturale e sociale del Veneto e su quanto sia di interesse per i Veneti nel mondo, compreso l'utilizzo dei benefici previsti dalla normativa regionale e nazionale;
 - b) alla diffusione, tra le comunità dei Veneti nel mondo, di quotidiani, di pubblicazioni e di materiale audiovisivo e radiofonico e di quanto risulta utile per rinsaldare e per sviluppare i rapporti culturali ed economici con la terra di origine.
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni aventi i requisiti di cui all'articolo 20, con le modalità nello stesso previste, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Articolo 11

Riconoscimenti per produzioni artistiche, biografiche e audiovisive

1. La Regione riconosce iniziative di particolare rilevanza sulle tematiche delle migrazioni quali: tesi di laurea, ricerche, produzioni artistiche, bibliografiche o audiovisive prodotte da cittadini residenti nel Veneto, e da Veneti residenti all'estero.

Articolo 12

Formazione e riqualificazione professionale

1. La Regione, nell'ambito dei programmi di formazione professionale e in concorso con i piani nazionali e comunitari, assume iniziative per la formazione e la riqualificazione professionale dei Veneti che rimpatriano.
2. La gestione di tali iniziative potrà essere affidata, oltre che agli enti che istituzionalmente effettuano corsi di formazione professionale, anche alle associazioni operanti nella Regione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, nonché di quelli previsti all'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e all'articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10.
3. Le procedure per le iniziative indicate nel presente articolo devono essere conformi a quelle previste per ottenere gli interventi degli organi comunitari.

Articolo 13

Inserimento scolastico

1. Allo scopo di assicurare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei Veneti rimpatriati, la Regione, in concorso con i programmi nazionali e comunitari o con associazioni ed enti che operano nel settore dell'istruzione, promuove:
 - a) corsi di orientamento, di formazione linguistica e di inserimento;
 - b) incontri, convegni, seminari per gli operatori impegnati nelle attività di cui alla precedente lettera a);
 - c) iniziative per garantire il diritto allo studio.

Articolo 14

Corsi di aggiornamento e di qualificazione

1. La Regione promuove, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni, iniziative tendenti a realizzare corsi di aggiornamento culturale e di qualificazione al lavoro per i veneti residenti all'estero, nonché corsi di aggiornamento culturale e sociale effettuati, anche con fortune residenziali, nel Veneto o all'estero.

Articolo 15

Attività promozionali all'estero.

1. La Regione provvede ad agevolare forme diverse di attività promozionali nei settori produttivi organizzate all'estero, ai sensi della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, ricercando la collaborazione e il concorso delle istituzioni venete e delle comunità venete all'estero, nel rispetto dell'articolo 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.2. Le associazioni di cui all'articolo 20 possono proporre iniziative di carattere culturale, economico e turistico da realizzarsi con il concorso della Regione.

Articolo 16

Soggiorni, scambi, turismo sociale

1. La Regione del Veneto, anche in collaborazione con altre regioni, con enti e con organismi pubblici e privati, promuove e favorisce:
 - a) l'organizzazione di soggiorni culturali nella Regione per i Veneti all'estero e i loro discendenti;
 - b) iniziative di turismo sociale al fine di consentire la conoscenza diretta del Veneto;
 - c) iniziative di interscambio.
2. Per le iniziative di cui al comma 1 la Giunta regionale può utilizzare le somme previste dalla legge regionale 8 novembre 1983, n. 54, nel rispetto di quanto stabilito dalla stessa.

Articolo 17

Costruzione, acquisto, sistemazione dell'alloggio

1. Ai cittadini di origine veneta di cui al comma 2 dell'articolo 3 che nel territorio della Regione intendono costruire o acquistare un alloggio avente le caratteristiche previste per l'edilizia residenziale pubblica, o effettuare interventi di restauro, risana-



mento conservativo, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, ampliamento e completamento di un immobile di proprietà o in usufrutto ad uso abitativo del proprio nucleo familiare, la Regione può concedere un contributo una tantum in conto capitale o, in alternativa, un contributo nel pagamento degli interessi relativi a mutui contratti con Istituti di credito con sede principale nel Veneto di durata non superiore a quindici anni.

2. In caso di costruzione o di acquisto, il richiedente non deve essere titolare di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione nel territorio nazionale su altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e non deve aver ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con il contributo di enti pubblici.

3. L'abitazione che viene sistemata o adeguata deve essere l'unica di proprietà del richiedente e dei componenti il nucleo familiare o l'unica sulla quale gli stessi possono esercitare i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione.

4. L'alloggio non può essere destinato a uso diverso da quello di abitazione dei titolari e dei suoi familiari, per un periodo di dieci anni dalla data di erogazione del contributo, pena la revoca dello stesso.

5. (abrogato)

5 bis. La documentazione relativa alla costruzione, acquisto o sistemazione di alloggio, ai sensi del presente articolo, può essere prodotta nell'arco dei quattro anni precedenti la data definitiva di rientro. Il contributo viene assegnato nei modi previsti dall'articolo 3, comma 2.

5. Per la liquidazione del contributo concesso la documentazione relativa alle operazioni di cui al comma 5 bis deve essere prodotta, a pena di decadenza dal beneficio, entro i quattro anni successivi a quello di concessione del contributo regionale.

Articolo 18

Interventi socio-assistenziali.

1. Ai cittadini di origine veneta di cui all'articolo 2, rientrati nel Veneto, possono essere concessi, su domanda documentata, i contributi previsti dall'articolo 15 bis della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, e successive modificazioni, da parte del comune dove viene fissata la residenza.

2. In particolare i contributi riguardano:

- a) le spese di viaggio sostenute per il rientro definitivo;
- b) le spese di trasporto degli oggetti personali, del vestiario, dell'arredo, della mobilia e di attrezzature varie;
- c) le spese di prima sistemazione;
- d) le spese di trasporto di salme;
- e) gli importi per il riscatto ai fini previdenziali di periodi di lavoro prestato all'estero in paesi privi di convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale. Tale contributo è finalizzato al raggiungimento dei minimi pensionistici;
- f) altre situazioni di particolare bisogno.

3. Su richiesta del comune, la Giunta regionale provvede a rimborsare le spese sostenute utilizzando le somme previste dall'articolo 3, sesto comma, lettera b) della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modificazioni.

Articolo 19

Riconoscimento a cittadini di origine veneta residenti all'estero

1. La Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge definisce criteri e modalità per il conferimento di

riconoscimenti a cittadini di origine veneta che lavorino o abbiano lavorato all'estero onorando il nome del Veneto nel mondo.

Articolo 20

Associazionismo

1. La Regione riconosce le attività svolte dalle associazioni che operano a favore dei cittadini di origine veneta residenti all'estero o rimpatriati, al fine di assicurare la tutela dei diritti civili e sociali, conservare il valore dell'identità della terra di origine e sviluppare i rapporti con la comunità veneta.

2. Presso la Giunta regionale sono istituiti distinti registri:

- a) delle associazioni che hanno sede principale nella Regione e che operano da almeno cinque anni a favore dei Veneti all'estero;
- b) dei circoli Veneti all'estero o in altre regioni italiane che abbiano almeno cento iscritti e che svolgano attività da almeno tre anni;
- c) dei comitati o delle federazioni all'estero o in altre regioni italiane cui aderisca almeno la maggioranza dei circoli Veneti presenti nel paese o nella regione e che svolgano attività da almeno tre anni.

3. Le associazioni, i comitati o le federazioni già iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 28, e legge regionale 22 giugno 1989, n. 18, salvo verifica sui requisiti posseduti e sulle finalità perseguite, sono iscritti di diritto nel registro previsto al comma 2 del presente articolo.

4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni, ai comitati e alle federazioni iscritti al registro regionale per iniziative di cui alla presente legge.

Articolo 21

Struttura amministrativa regionale.

1. Le iniziative culturali, sociali ed economiche promosse all'estero dalla Giunta regionale in aree geografiche con significativa presenza di Veneti, sono coordinate, in collaborazione col Comitato permanente di cui all'articolo 6, dall'apposita struttura cui, nell'ambito dell'organizzazione amministrativa regionale, compete l'attuazione degli interventi per i Veneti nel mondo.

Articolo 22

Norma finanziaria.

1. Alla copertura degli oneri della presente legge, quantificati in lire 1.300 milioni per il 1995 e lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede:

- a) quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996, 1997 mediante riduzione, per competenza e per cassa per l'anno 1995 e per sola competenza per ciascuno degli anni 1996 e 1997, dei fondi stanziati al capitolo n. 61344 denominato "Spese per iniziative culturali di inserimento scolastico, di informazione, nonché per studi e ricerche a favore di emigrati (legge regionale 19 giugno 1984, n. 28)", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1996-1997;
- b) quanto a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1995/1996-1997 mediante riduzione, per competenza e per cassa per l'anno 1995 e per sola competenza per ciascuno degli anni 1996 e 1997, dei fondi stanziati al capitolo n. 61346 denominato "(Contributi per iniziative culturali di inserimento scolastici), di



informazione, nonché per studi e ricerche svolti dalle associazioni a favore degli emigrati (articoli 21, 22 e 23, legge regionale 19 giugno 1984, n. 28)”, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1995 e bilancio pluriennale 1996-1997;

c) quanto a lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997 mediante riduzione, per competenza e per cassa, per l’anno 1995 e per sola competenza per ciascuno degli anni 1996 e 1997, dei fondi stanziati al capitolo n. 61358 denominato “Spese per la consulta regionale per l’emigrazione e l’immigrazione (legge regionale 19 giugno 1984, n. 28, e legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9)” iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1996-1997;

d) quanto a lire 500 milioni per l’anno 1995 mediante utilizzo, per competenza e per cassa, dei fondi stanziati al capitolo n. 61354 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1995 che assume la seguente nuova denominazione “Contributo in conto capitale, a favore dei Veneti rimpatriati, per l’acquisto, la costruzione o la sistemazione di immobili da destinare ad abitazione del proprio nucleo familiare nel territorio regionale”.

2. Per effetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, nei medesimi stati di previsione è istituito il capitolo n. 61330 denominato interventi ed iniziative per i Veneti nel mondo e spese per la partecipazione previste dalla presente legge, con lo stanziamento di lire 800 milioni, per competenza e per cassa, per l’anno 1995 e di lire 800 milioni, per sola competenza, per ciascuno degli anni 1996-1997.

3. Per gli esercizi 1996 e successivi gli stanziamenti dei capitoli nn. 61330 e 61354 vengono determinati dalla legge di approvazione del bilancio annuale della Regione.

Articolo 23

Abrogazioni.

1. Sono abrogate le leggi regionali:

a) 8 maggio 1980, n. 45;

b) 28 agosto 1981, n. 53;

c) 19 giugno 1984, n. 28, come modificata dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9;

d) 22 giugno 1989, n. 18.

2. E’ fatto salvo il completamento dei provvedimenti amministrativi in essere sulla base delle leggi regionali di cui al comma 1.



Circolare applicativa 17 ottobre 1995 n. 21 della Legge Regionale 18 Aprile 1995 n. 25

Direttive per l'applicazione della L. R. 18 aprile 1995, n. 25 "Interventi regionali per i veneti nel Mondo". (approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 24 agosto 1995, n. 4330) (Indirizzata a: Sindaci dei Comuni del Veneto; Responsabili delle Associazioni, Circoli, Comitati e Federazioni iscritte ai Registri art. 20 L.R. 25/95; Autorità Consolari all'estero). La recente legge regionale 18 aprile 1995, n. 25, "Interventi regionali per i veneti nel mondo", ha modificato la normativa regionale in materia di emigrazione abrogando le precedenti leggi n. 54 del 1980, n. 53 del 1981, n. 28 del 1984 come modificata con L. R. 9 del 1990 e n. 18 del 1989. La presente circolare intende evidenziare le modifiche più significative intervenute nella materia e fornire alcune indicazioni di natura procedurale per rendere più agibile ed efficace l'attuazione della legge.

A. Consultazioni e rapporti con le associazioni;

A.1. Conferenza dei Veneti nel Mondo (art. 5) La nuova legge non prevede la costituzione della Consulta regionale per l'emigrazione (artt. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 della L. R. 28/84 integrata con L. R. 29/94 integrata con L. R. 18/89 abrogate) quale organo permanente con propria autonomia e organizzazione formalmente costituito per tutta la durata del Consiglio regionale, con funzioni di formulare proposte e di esprimere pareri non solo per la formazione del piano triennale degli interventi ma su tutta l'attività della Regione in materia di emigrazione.

Il collegamento tra la Regione e le Associazioni che perseguono le finalità della legge 25 del 1995 viene assicurato da una CONFERENZA PERMANENTE DEI VENETI NEL MONDO (art. 5 L.R. 25/1995) convocata dal Presidente della Giunta regionale o

dall'Assessore delegato, per formulare proposte sulla programmazione e quale occasione di incontro e di confronto tra le rappresentanze dei Veneti all'estero e quelle che nel territorio regionale operano nei settori culturale, sociale, economico e produttivo.

La legge dispone che la Conferenza sia convocata in occasione della predisposizione del piano triennale e ogni qualvolta si renda necessario ai fini della attuazione della legge; la Conferenza può essere convocata anche su proposta motivata del Comitato delle Associazioni di cui all'art. 6.

A.2. Comitato delle associazioni venete (Art. 6)

Per agevolare l'informazione e il coordinamento tra le varie attività all'estero promosse dalla Regione e da altri enti e per formulare proposte sul piano triennale e sul programma annuale degli interventi l'art. 6 della L. R. 25/95 prevede la costituzione del COMITATO PERMANENTE DELLE ASSOCIAZIONI VENETE convocato e presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore Delegato e composto dai Presidenti delle Associazioni o loro delegati che, avendo sede principale nella Regione e operando da almeno cinque anni a favore dei Veneti all'estero, sono iscritte nello specifico registro istituito dalla stessa legge. Con la nuova legge è stato pertanto abolito il Comitato direttivo della Consulta previsto dagli articoli 9 e 10 delle LL.RR. 28/1984 e 18/1989 abrogate.

A.3. Associazionismo (Art. 20)

L'art. 20 della L.R. 25/95 prevede la costituzione di tre distinti registri: a) delle ASSOCIAZIONI aventi sede principale nella Regione e operanti da almeno cinque anni a favore dei veneti nel mondo.

Le Associazioni già iscritte al registro della L.R. 28/1984 sono iscritte di diritto al presente registro previa verifi-

ca dei requisiti. Altre Associazioni aventi i requisiti previsti dall'articolo 20 possono richiedere l'iscrizione presentando domanda al presidente della Giunta regionale, corredata di:

1) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
2) documentazione comprovante che le proprie strutture organizzative sono idonee ad assicurare lo svolgimento delle loro funzioni a favore degli emigrati. In particolare dovranno essere indicate le sedi all'estero, nella regione e nelle altre regioni, la loro struttura, le modalità di elezione e di scadenza dei loro organi direttivi;

3) una dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta fra e per gli emigrati veneti, risalente almeno al quinquennio precedente la domanda. b) dei CIRCOLI VENETI all'estero o in altre regioni italiane che abbiano almeno cento iscritti e che svolgano attività da almeno tre anni. Si tratta della trasformazione in "registro" dell'"elenco" dei circoli già previsto all'ultimo comma della L.R. 28/84 integrata con L.R. 18/1989 abrogate. I circoli già iscritti nel sopra citato elenco sono iscritti di diritto nel registro, previa verifica dei requisiti. Altri circoli, aventi i requisiti previsti per l'iscrizione, possono presentare domanda al presidente della Giunta regionale corredata di:

- copia dell'atto o del documento di costituzione del circolo con dichiarazione attestante il numero degli iscritti e dettagliata relazione illustrativa sull'attività svolta dal circolo nell'ultimo triennio a firma del suo Presidente;

c) dei COMMITATI o delle FEDERAZIONI ALL'ESTERO o in altre regioni italiane cui aderisca almeno la maggioranza dei circoli veneti presenti nel paese e che svolgano attività da almeno tre anni. Altri comitati o federazioni, aventi i requisiti previsti dall'art. 20, possono richiedere l'iscrizione presentando domanda al presidente della Giunta regionale corredata di:



- 1) atto costitutivo del comitato in originale o in copia autenticata dalla competente autorità;
- 2) elenco dei circoli aderenti;
- 3) una dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta dal Comitato o dalla Federazione nell'ultimo triennio; I Comitati e le Federazioni già riconosciuti dalla Giunta regionale con atto deliberativo, e inseriti nell'elenco dei Circoli Veneti nel mondo previsti dall'art. 27 L.R. 28/84, sono iscritti di diritto al registro. La Giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, accerta che i circoli aderenti siano la maggioranza di quelli esistenti nel Paese e iscritti nel registro di cui alla lettera b) dello stesso art. 20 e dispone annualmente l'aggiornamento dei registri contestualmente all'approvazione del programma degli interventi.

B. Tipologia delle iniziative e degli interventi regionali a favore dei veneti nel mondo

Gli interventi regionali previsti dalla L.R. 25/95 possono essere rivolti: 1 - ai cittadini di origine veneta aventi i requisiti indicati all'art. 2 della legge, per sviluppare relazioni economiche e valorizzare le professionalità dei veneti residenti all'estero per tutelare, con forme di partecipazione e solidarietà i lavoratori di origine veneta e le loro famiglie e agevolare quelli che rimpatriano;

2 - alle comunità dei Veneti residenti all'estero e in altre regioni italiane, direttamente o per il tramite delle Associazioni, Circoli, Comitati o Federazioni iscritte nei registri istituiti in forza dell'art. 20 della legge, per promuovere, conservare e tutelare il valore delle identità venete e rinsaldare i rapporti con la Regione.

B.1. Interventi a favore dei cittadini veneti emigrati

B.1.1. Requisiti

L'art. 2 della legge indica i requisiti dei destinatari degli interventi previsti dalla L.R. 25/95:

a) primo requisito è quello di essere CITTADINI DI ORIGINE VENETA, PER NASCITA O PER RESIDENZA: hanno pertanto titolo sia i nati nel Veneto, indipendentemente dal

comune di ultima residenza in Italia prima dell'emigrazione all'estero che i nati in altre regioni italiane purché residenti in un comune del Veneto al momento della emigrazione all'estero. Il possesso di questo requisito sarà attestato da certificazione di nascita o da certificazione rilasciata dal comune di iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE);

b) secondo requisito è la permanenza all'estero per un periodo non inferiore a cinque anni consecutivi, per motivi di lavoro autonomo o indipendente, considerando il periodo di lavoro continuativo superiore a 6 mesi pari ad un anno intero. I soggetti interessati dimostreranno la propria permanenza continuativa all'estero per i motivi di lavoro mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà autenticata dalla competente autorità consolare italiana, per i residenti all'estero, o da certificazione del comune di iscrizione anagrafica del Veneto, per i rimpatriati.

c) Nel caso sia richiesta la condizione di rimpatriato per accedere agli interventi della legge, il rientro nel Veneto deve essere avvenuto da non più di due anni. Questo requisito risulterà da certificazione del comune veneto di residenza, attestante la data di iscrizione anagrafica per immigrazione dall'estero. Va precisato che i benefici della legge sono estesi, in forza del comma 2 dell'art. 2, ai familiari conviventi, al coniuge superstite nonché ai discendenti degli emigrati aventi titolo, purché residenti all'estero. Non rientrano invece tra i destinatari i dipendenti di ruolo dello Stato e i dipendenti di ditte e imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.

B.1.2 Interventi diretti a favore degli emigrati costruzione, acquisto, sistemazione dell'alloggio (Art. 17)

Il combinato disposto dell'art. 3 comma 2 e dell'art. 17 della legge prevede per i cittadini di origine veneta per nascita o per residenza, rientrati nel territorio regionale e in possesso dei requisiti indicati all'art. 2 della L.R. 25/95, la concessione di contributi per acquisto, costruzione o ristrutturazione di un immobile nel territorio regionale da

destinare ad abitazione del proprio nucleo familiare. I criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per l'eventuale concessione del contributo sono contenuti nel documento "Informazioni e moduli per la presentazione della domanda di contributi ai sensi dell'art. 17 della L.R. 25/95" che costituisce allegato 1 alla presente circolare.

2 Interventi socio assistenziali (Art. 18)

L'articolo 18 della L.R. 25/95 prevede la concessione di contributi straordinari a favore dei cittadini di origine veneta, dei loro familiari conviventi, del coniuge superstite e di loro discendenti residenti all'estero che rientrano nel Veneto. Le domande di contributo vanno presentate al Comune veneto in cui viene fissata la residenza entro due anni dalla data del rimpatrio e riguarderanno:

a) contributo per le spese di viaggio sostenute per il rientro definitivo in un paese di Veneto, con un limite massimo del 50% del costo del biglietto ferroviario di 2a classe o del biglietto aereo in classe turistica;

b) contributo fino a un massimo del 50% della spesa documentata per il trasporto degli oggetti personali, del vestiario, dell'arredo, della mobilia e di attrezzature varie con esclusione delle spese doganali;

c) contributo fino a un massimo del 50% della salma dei cittadini di origine veneta di cui all'art. 2 della L.R. 25/95, deceduti all'estero;

d) contributi fino a un massimo del 50% sugli importi dovuti ai competenti enti assistenziali per il riscatto ai fini previdenziali di periodi di lavoro prestato all'estero in paesi privi di convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale. Detto contributo è finalizzato al raggiungimento dei minimi pensionistici;

e) contributi per spese di prima sistemazione. All'erogazione dei contributi provvederà il comune dove viene fissata la residenza al momento del rimpatrio.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e l'entità del contributo, si rinvia agli ordinamenti dei singoli comuni.



La Regione provvede annualmente al rimborso delle spese sostenute dai Comuni sulla base delle istanze pervenute da parte degli stessi entro il mese di febbraio, munite degli atti deliberativi della concessione di contributi effettuati nell'anno precedente. Non sono consentiti interventi nei casi in cui sussistano diritti a contributi o rimborsi da parte dello Stato o di altri enti pubblici.

Gli interventi straordinari previsti dall'art. 18 della L.R. 25/95 non pregiudicano eventuali interventi dei comuni per attività assistenziali che rientrano tra le normali iniziative attuate a norma della L.R. 55/82 e successive modifiche. Non è superfluo ricordare che i cittadini Veneti che rimpatriano dopo lunghi anni di lavoro all'estero hanno spesso difficoltà a trovare punti di riferimento nel paese di origine e non sempre hanno una adeguata conoscenza delle normative vigenti, vivendo di fatto una reale situazione di disagio.

3 Riconoscimento a cittadini di origine veneta residenti all'estero (Art. 19)

L'articolo 19 della L.R. 25/1995 prevede il conferimento di un ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO ai cittadini italiani di origine veneta che hanno lavorato all'estero per oltre trenta anni o che hanno onorato il nome del Veneto nel mondo. Questo articolo riconferma la volontà di riconoscere i cittadini veneti nel mondo contenuta nell'art. 25 della L.R. 28/1984 abrogata, estendendo però il conferimento dell'attestato anche a chi, pur non avendo maturato trenta anni di lavoro all'estero, abbia onorato in modo particolare il nome del Veneto nel mondo.

Le indicazioni per il conferimento del riconoscimento possono essere avanzate da enti locali del Veneto, da enti economici, dalle Associazioni iscritte al registro previsto dall'art. 20 della L.R. 25/95 e dagli stessi interessati. Alla indicazione dovrà essere allegata, a seconda del caso, o documentazione comprovante il possesso del requisito di oltre trenta anni di lavoro all'estero o curriculum vitae e professionale del candidato con una breve relazione nella quale siano evidenziati i particolari meriti dello stesso ad onore del

Veneto nel mondo. Sulla base delle indicazioni pervenute entro i termini indicati al punto C della presente circolare, la Giunta regionale dispone annualmente il conferimento degli attestati di riconoscimento e definisce le modalità della loro consegna.

4 Formazione e riqualificazione professionale (Art. 12)

La Regione assume iniziative finalizzate ad agevolare il reinserimento lavorativo dei Veneti che rimpatriano promuovendo la realizzazione di corsi di formazione e riqualificazione professionale, in corso con i piani nazionali e comunitari.

I corsi possono essere organizzati e gestiti, oltre che dai soggetti indicati nella L.R. 30 gennaio 1990 n. 10 sull'ordinamento del sistema regionale di formazione professionale, anche dalle Associazioni che operano a favore dei Veneti all'estero iscritte al registro di cui all'art. 20 della L.R. 25/95.

Per informazioni relative alle modalità di presentazione delle proposte in questa materia è competente il Dipartimento regionale per i Servizi Formativi.

5 Inserimento scolastico (Art. 13)

L'art. 13 della L.R. 25/95 prevede che la Regione, in conformità con programmi nazionali e comunitari o con il concorso di associazioni ed enti che operano nel settore dell'istruzione promuova:

- a) corsi di orientamento, di formazione linguistica e di inserimento per i veneti che rimpatriano;
- b) incontri, convegni, seminari per gli operatori impegnati nelle attività di cui alla precedente lettera a);
- c) iniziative per garantire il diritto allo studio. Al fine dell'inserimento nel programma annuale degli interventi in materia di emigrazione di progetti attuativi dell'articolo 13, gli organismi interessati dovranno presentare al Presidente della Giunta regionale proposte entro il termine indicato al punto C della presente circolare.

Nelle proposte dovranno essere evidenziate;

- a) per i corsi di orientamento, di formazione linguistica e di inserimento;
 - luogo e durata dei corsi nonché periodo presumibile dell'avvio;

- modalità di iscrizione;
- programma dei corsi con indicazione delle professionalità dei docenti e delle istituzioni scolastiche di riferimento;
- previsione articolata di spesa;

b) per gli incontri, i convegni e i seminari per operatori impegnati nei corsi suddetti:

- luogo e data presumibile dell'incontro;
- area della regione interessata e numero presumibile dei partecipanti;
- programma articolato con indicazione dei relatori;
- previsione articolata di spesa;

c) per le iniziative atte a garantire il diritto allo studio:

- relazione su motivazioni, modalità e tempi di attuazione;
- soggetti interessati;
- previsione articolata di spesa.

6 Corsi di aggiornamento e di qualificazione (Art. 14)

L'art. 14 della L.R. 25/95 prevede la promozione di corsi:

- di aggiornamento culturale e di qualificazione al lavoro effettuati nel Veneto o all'estero;
- di aggiornamento culturale e sociale effettuati nel Veneto o all'estero, anche con forme residenziali. Al fine dell'inserimento nel programma annuale degli interventi in materia di emigrazione, gli enti, le istituzioni e le associazioni interessate a collaborare con la Regione per la realizzazione dei corsi suddetti dovranno presentare al Presidente della Giunta regionale proposte entro il termine indicato al punto C della presente circolare.

Le proposte dovranno contenere:

- 1 - relazione sulla natura e i contenuti del corso, con l'indicazione di eventuali partner progettuali nel Veneto o all'estero;
- 2 - luogo, durata e data di avvio del corso;
- 3 - programma dettagliato con indicazione delle professionalità dei docenti;
- 4 - modalità di iscrizione o di eventuale selezione;
- 5 - previsione articolata di spesa con specificata l'eventuale quota di concorso spese richiesta ai corsisti e l'indicazione di eventuali altre forme di finanziamento.



B.1.

3. - Attività promozionali 1 - Iniziativa e attività culturali (Art. 9)

Al fine di conservare e tutelare il valore del paese d'origine e rinsaldare i rapporti culturali con il Veneto la Regione favorisce la realizzazione di specifiche iniziative o attività culturali rivolte ai Veneti nel mondo. Le iniziative e le attività culturali previste dall'art. 9 promosse direttamente dalla Regione o proposte dagli organismi indicati al comma 2 dell'art. 9, saranno inserite nel programma annuale degli interventi che determinerà le modalità della loro attuazione e l'entità dei finanziamenti. Le amministrazioni pubbliche, le istituzioni culturali e le Associazioni aventi titoli possono presentare proposte di iniziative e attività da realizzare autonomamente o in concorso con la Regione, nei modi ed entro il termine indicato al punto C della presente circolare. Le proposte dovranno contenere:

- 1 - Relazione sui contenuti dell'iniziativa;
- 2 - Programma con indicazione di tempi e luoghi di realizzazione;
- 3 - Organismi interessati nella realizzazione nel Veneto e all'estero;
- 4 - Previsione articolata della spesa con l'indicazione di eventuali altre fonti di finanziamento.

2 - Informazione (Art. 10)

L'articolo 10 della L.R. 25/95 prevede una specifica azione di informazione rivolta ai Veneti nel mondo, da realizzare nell'ambito dei programmi di informazione sulle attività regionali, sulle materie di competenza regionale, su argomenti inerenti i vari aspetti delle realtà venete, previste dalla L. R. 10 gennaio 1984 n. 5 nonché promozione di iniziative di studio, di conoscenza della storia, della cultura e della civiltà del Veneto, con riguardo anche agli aspetti popolari e linguistico-dialettali. Tali iniziative realizzate dalla Regione, direttamente o in collaborazione di altri organismi pubblici o privati, con le Associazioni aventi i requisiti di cui all'art. 20 della stessa legge 25/95, vengono inserite nel programma annuale degli interventi che indicherà le modalità di finanziamento, i tempi e i modi di realizzazione. Le Associazioni aventi titolo potranno presentare proposte o richiedere contribu-

ti per la realizzazione delle proprie iniziative rientranti nella tipologia dell'art. 10, nei modi ed entro il termine indicato al punto C della presente circolare.

Le proposte dovranno contenere:

1 - Relazione sui contenuti dell'iniziativa proposta o attività per cui viene richiesto il contributo regionale;

2 - Programma dell'iniziativa, con tempi e modi di attuazione ed indicazione dei destinatari.

Se trattasi di offerta di riviste, periodici o altre pubblicazioni, studi e ricerche e ogni altro materiale a stampa o su supporti audio, video o informatici da diffondere tra le comunità dei Veneti nel mondo per rinsaldare o sviluppare i rapporti culturali ed economici con la terra d'origine, alle proposte dovrà essere allegata copia del materiale stesso.

3 - Previsione di spesa per la realizzazione dell'iniziativa con indicazioni di eventuali altre fonti di finanziamento per la stessa o costo unitario del materiale offerto.

3 - Riconoscimento per produzioni artistiche, bibliografiche e audiovisive (Art. 11)

Al fine di promuovere la conoscenza delle tematiche relative al fenomeno delle migrazioni venete la Regione può assegnare annualmente riconoscimenti per tesi di laurea, ricerche, produzioni artistiche, bibliografiche o audiovisive prodotte da cittadini residenti nel Veneto o da Veneti residenti all'estero. A tal fine il programma annuale degli interventi può riservare una quota dello stanziamento di bilancio relativo alla L. R. 25/95 per la concessione dei suddetti riconoscimenti definendo le specifiche modalità di concessione.

I soggetti interessati aventi titolo e gli organismi associativi indicati all'art. 20 della L.R. 25/95 possono presentare proposte al Presidente della Giunta regionale, inviando copia della produzione per la quale si propone il riconoscimento, entro il termine di cui al successivo punto C.

Il riconoscimento, a seconda dei casi può consistere in:

- riconoscimento simbolico
- borse di studio
- premio acquisto

- premio di diffusione del materiale bibliografico o audiovisivo
- viaggio premio
- altra tipologia proposta dal comitato della Associazioni.

4 - Attività promozionali all'estero (Art. 15)

L'art. 15 della L.R. 25/95 prevede l'attività promozionale all'estero nei settori economico, turistico e culturale.

Per la promozione all'estero delle produzioni venete nei settori primario e secondario saranno seguite le procedure previste dalla L.R. 16/1980 e successive modificazioni recante discipline delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica. Nel programma annuale degli interventi per i Veneti nel Mondo possono inoltre essere inserite altre iniziative di promozione all'estero di carattere economico, turistico o culturale che possono essere realizzate dagli organismi associativi di cui all'art. 20 della L.R. 25/95 con il concorso della Regione. A tal fine i soggetti aventi titolo possono presentare proposte al presidente della Giunta regionale entro il termine indicato al punto C della presente circolare. Le proposte dovranno contenere:

1- Relazione sui contenuti dell'iniziativa con indicazione degli eventuali partner esteri che collaborano alla realizzazione;

2 - Programma con indicazione dei tempi e dei luoghi della realizzazione;

3 - Previsione articolata della spesa con l'indicazione di eventuali altre fonti di finanziamento richiesto o concesso da organismi pubblici o privato.

5 - Soggiorno, scambi e turismo sociale (Art. 16)

Seguendo le procedure previste dalla legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 - che disciplina gli interventi della Regione del Veneto nel settore della programmazione degli scambi socio-culturali - e utilizzando anche somme disponibili nello stanziamento annuale della medesima legge, la Regione promuove e favorisce:

- a) l'organizzazione di soggiorni culturali nella Regione per i Veneti all'estero e i loro discendenti;



b) iniziative di turismo sociale al fine di consentire la conoscenza diretta del Veneto;

c) iniziative di interscambio.

Tali iniziative saranno inserite nel programma degli interventi previsto all'art. 3 della suddetta L.R. 54/1983.

Il programma annuale degli interventi regionali per i Veneti nel Mondo della L.R. 25/95 può prevedere altri interventi di interscambio finanziati con i fondi della legge medesima. Per tali interventi gli enti e gli organismi pubblici e privati interessati dovranno presentare domanda al presidente della Giunta regionale del Veneto entro il termine di cui al punto C della presente circolare. Le domande dovranno contenere:

1 - Relazione sui contenuti e le modalità di attuazione dell'iniziativa con indicazione di eventuali partner esteri impegnati nella realizzazione;

2 - Dichiarazione che, per la medesima iniziativa, non è stata presentata domanda alla Regione ai sensi di altre leggi regionali che prevedono la concessione di contributi per iniziative di promozione culturale;

3 - Programma dell'iniziativa con l'indicazione dei tempi di attuazione;

4 - Previsione articolata della spesa con l'indicazione di eventuali altri fonti di finanziamento richiesto o concesso da organismi pubblici o privati.

C. Termini per la presentazione delle domande e delle proposte

Il termine ordinario per la presentazione di proposte di iniziative da inserire nel programma annuale degli interventi a favore dei Veneti nel mondo e per domande di contributi previste della L.R. 25/95 è fissato nel 30 settembre di ciascun anno.



Programma annuale 2000

L.R. 18 aprile 1995 n. 25 e successive modifiche Interventi Regionali per i veneti nel Mondo

Premessa

La consapevolezza delle profonde trasformazioni economiche e sociali che hanno interessato da un lato il Veneto e il nord-est d'Italia - passato nel corso degli ultimi decenni del millennio da terra di intensa emigrazione a meta di immigrazione - dall'altro la composizione delle Comunità venete all'estero, con una sempre più accentuata presenza di componenti di seconda o successiva generazione culturalmente ed economicamente inseriti nelle società dei paesi di residenza, ha profondamente modificato la filosofia della politica regionale veneta nelle relazioni con i veneti all'estero avviata con la presente legislatura.

Non era più pensabile infatti continuare a mantenere legami con comunità venete che, se motivate dal solo collante della nostalgia per la patria lontana, si stavano esaurendo per una totale mancanza di partecipazione delle nuove generazioni.

Bisognava però non perdere il potenziale rappresentato da una rete di riferimenti veneti distribuiti in ogni angolo della terra, rappresentato dai gruppi e circoli nati nel corso della storia dell'emigrazione veneta.

La Regione si è posta pertanto l'obiettivo di rilanciare questa rete di relazioni aiutando le comunità venete a trovare nuove motivazioni nella conservazione dei rapporti con il paese di origine che interessasse soprattutto le nuove generazioni.

Per fare questo si è cominciato a lanciare tra i giovani oriundi veneti l'idea che essi potevano rappresentare i referenti preferenziali dell'economia veneta nei propri paesi, non più "emigrati nostalgici" ma "ambasciatori" del Veneto nel mondo.

Per ottenere questo risultato si sono seguite due vie principali: da un lato le CONFERENZE D'AREA, cioè occasioni di incontro del sistema veneto nel suo complesso (istituzioni, Università, Associazioni economiche e sociali) con le collettività delle varie aree del pianeta e il

complessivo sistema di quei paesi; dall'altro i corsi formativi e gli stages presso aziende regionali per i giovani oriundi. Queste nuove linee programmatiche sono state recepite nel Piano 2000 - 2002 già approvato dalla Giunta regionale e dalla competente Commissione regionale, e sono ispiratrici del presente Programma annuale.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 18 aprile 1995, n. 25, modificata con Legge regionale 10 agosto 1999, n. 30, il presente programma definisce, sentito il Comitato dei Veneti all'estero in data 25.01.2000, gli interventi da attuarsi nel corso dell'anno 2000 a favore dei veneti residenti all'estero.

Il programma viene definito sulla base della disponibilità finanziaria assegnata ai capitoli del Bilancio di previsione del corrente anno e si articola nei seguenti settori:

- iniziative di partecipazione;
- iniziative di sostegno alle Associazioni operanti nella Regione e ai Comitati e/o Federazioni operanti all'estero;
- iniziative di formazione per i giovani oriundi veneti da realizzarsi in Italia o all'estero;
- iniziative di scambi di giovani veneti e giovani oriundi veneti residenti all'estero;
- iniziative per garantire l'informazione in uscita e di ritorno con le collettività venete all'estero;
- iniziative di ricerca in collaborazione con le Università del Triveneto;
- iniziative di promozione culturale ed economica;
- interventi assistenziali per chi rientra definitivamente nel Veneto dopo un congruo periodo di permanenza all'estero.

Di seguito si riportano gli interventi che saranno realizzati nel 2000 in stretta collaborazione con le Associazioni di settore che operano nel Veneto e con i Comitati e/o Federazioni che operano all'estero e che risultano iscritti agli appositi registri previsti dall'art. 20 della Legge regionale 18 aprile 1995, n.

25 - modificata con Legge regionale 10 agosto 1999, n. 30 - con gli Enti locali, le associazioni economiche di categoria, gli Enti formativi del Veneto.

Saranno inoltre indicati gli obiettivi da raggiungere, gli agenti, le modalità di attuazione e la spesa presunta.

Con il presente piano si provvede anche all'approvazione della graduatoria degli aventi diritto al contributo *tantum a fondo perduto* per l'acquisto o la ristrutturazione dell'abitazione di proprietà nel Veneto e all'assegnazione dei fondi allo scopo previsti al capitolo 61354 del Bilancio 2000 per un importo globale di 200.000.000.

Disponibilità finanziaria

Capitolo 61330

Interventi e iniziative per i Veneti nel mondo

Lire 1.400.000.000

Capitolo 61352

Contributi costanti quindicinali su mutui accesi per edilizia abitativa a favore dei lavoratori emigrati

Lire 40.000.000

Capitolo 61354

Contributi per i veneti che rimpatriano per l'acquisto, la costruzione e la sistemazione e di un immobile da destinare ad abitazione del proprio nucleo familiare nel territorio regionale

Lire 200.000.000

Capitolo 61364

Spese per iniziative di scambi di giovani (in collaborazione con Assessorato alle Politiche Sociali) spesa presunta

Lire 200.000.000

Capitolo 61402

Rimborso ai Comuni per l'erogazione dell'assistenza straordinaria ai veneti e alle loro famiglie rimpatriate spesa presunta

Lire 200.000.000

Ulteriori disponibilità saranno individuate nel corso dell'esercizio o utilizzando fondi di capitoli attinenti le iniziative che si andranno a realizzare, o in sede di assestamento del bilancio.



Azioni

3.1 - Iniziative di partecipazione

Sulla base delle indicazioni emerse nella 2a Conferenza dei Veneti nel mondo tenutasi a Vicenza nell'ottobre 1999, nel corrente anno saranno organizzati due importanti appuntamenti:

- Il Meeting internazionale dei giovani oriundi veneti.

L'iniziativa, alla cui preparazione è già stato dato avvio con D.G.R. 4504 del 14.12.1999, sarà realizzata in una località del Veneto all'inizio del prossimo autunno. Alla stessa parteciperanno giovani operanti all'interno delle Associazioni regionali e giovani oriundi veneti provenienti dall'estero attivi all'interno delle collettività presenti nei cinque continenti.

All'organizzazione provvederà l'Associazione Trevisani nel Mondo di Treviso, a seguito di incarico affidato dalla Giunta regionale con il citato provvedimento.

La Giunta regionale con successivo atto provvederà alla definizione del programma e all'impegno di spesa.

Spesa presunta: Lire 250.000.000

Alla copertura della spesa si provvederà per Lire 150.000.000 con i fondi del Cap. 61330 e per Lire 100.000.000 con i fondi del Cap. previsto in bilancio per "spese per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi...".

- Conferenza d'Area per i Veneti dell'America Centro-meridionale a Caracas. Nella Conferenza di Vicenza è stata evidenziata l'opportunità di una particolare attenzione ai veneti di questa area geografica non inserita nel precedente Piano triennale.

Alla Conferenza, prevista per la fine dell'autunno, insieme ai rappresentanti delle locali collettività venete, saranno invitati rappresentanti delle istituzioni, della cultura, dell'economia, dell'associazionismo dell'Italia e dei Paesi dell'America Centro-meridionale.

Con apposito successivo provvedimento la Giunta regionale definirà il programma della Conferenza, che prevederà anche il dono di una riproduzione marmorea della effigie del leone marciano alla città di Maracaibo, in occasione delle celebrazioni del quinto centenario dell'arrivo di Amerigo Vespucci

in questa terra dallo stesso battezzata come "Piccola Venezia".

Spesa prevista: Lire 300.000.000

Alla copertura della spesa si provvederà per Lire 220.000.000 con i fondi del Cap. 61330 e per Lire 80.000.000 con i fondi del Cap. previsto in bilancio per "spese per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi...".

3.2 - Programmi formativi

3.2.1 - Continuando sulla linea intrapresa negli ultimi anni, sarà garantita particolare attenzione all'organizzazione di corsi formativi da indirizzarsi ai giovani provenienti dall'area europea ed extraeuropea.

In particolare saranno articolate alcune proposte formative da realizzarsi in collaborazione con le Associazioni venete iscritte al registro di cui alla L.R. n. 25/1995, con Enti locali, Istituti scolastici ed Enti formativi, sulla base delle proposte pervenute dalle collettività venete all'estero.

Somma disponibile: Lire 390.000.000

3.2.2 - In collaborazione con l'Università di Padova e l'Associazione Padovani nel mondo sarà dato corso ad un qualificato intervento formativo da realizzarsi in Sud America e rivolto a giovani imprenditori, operatori economici, professionisti e neo-laureati oriundi veneti residenti in questi Paesi. L'organizzazione delle iniziative è affidata al Comitato delle Associazioni Venete dell'Argentina (C.A.V.A.) che garantisce la fattiva collaborazione con le Associazioni e i Comitati presenti anche negli altri Paesi e con le locali Università.

Previa una selezione degli allievi più meritevoli effettuata dagli universitari italiani e locali saranno assegnate n. 2 borse di studio per la frequenza di un corso di specializzazione da effettuarsi presso una Università del Veneto o per stages di perfezionamento professionale presso aziende venete.

Costo previsto comprensivo delle due borse di studio: Lire 80.000.000

3.3 - Scambi tra giovani veneti e giovani oriundi veneti residenti all'estero.

Allo scopo di far conoscere la cultura, la storia, l'organizzazione sociale ed economica della nostra regione saranno organizzati n. 5 scambi tra giovani veneti e giovani oriundi veneti residenti all'estero. Nell'iniziativa saranno coinvolte le Associazioni di emigrazione, l'A.N.C.I., alcune scuole venete che presentino le opportune garanzie per il buon esito dell'iniziativa.

La Giunta regionale con successivo atto provvederà a definire i programmi e a identificare Enti o Associazioni cui affidare l'organizzazione delle singole iniziative.

Alla copertura dei costi del presente punto si provvede, di concerto con l'Assessore alle Politiche Sociali, con i fondi del Capitolo 61364 nell'ambito delle iniziative dalla Legge regionale n. 54/83.

Somma prevista: Lire 200.000.000

3.4 - Informazione.

Nel corso del 2000 si proseguirà nel sostegno di alcuni strumenti di informazione ormai collaudati:

- sottoscrizione di abbonamenti alle riviste "Quattro Ciàcoe", "Le tre Venezie", "Messaggero di Sant'Antonio - Edizione per l'estero" da inviare alle Associazioni all'estero;
- pubblicazione del mensile telematico "Veneti nel mondo";
- rinnovo della convenzione già in atto con il "Messaggero di Sant'Antonio" di Padova per le inserzioni nel mensile e per l'edizione quindicinale di "Incontri", trasmissione radiofonica per le radio etniche all'estero.

Sarà inoltre sviluppato il progetto che, a livello sperimentale, è già stato attivato: la diffusione di prodotti informatici a emittenti televisive estere via satellite con l'obiettivo di creare una rete di circuitazione di programmi regionali del Veneto nella sua complessità: attualità, cultura, economica, turismo, ecc.

Per questa ultima iniziativa appare opportuno l'utilizzo anche della disponibilità finanziaria dei settori della cultura e della informazione. In questo modo si dà concreta attuazione al tanto sottolineato concetto di Veneto globale, alla cui composizione concorrono i veneti residenti nel territorio regionale e i veneti residenti all'estero.

Somma prevista: Lire 100.000.000



3.5 - Ricerca e archiviazione dati.

Nell'anno 2000 sarà rinnovata la convenzione già in atto con il Centro Interuniversitario di Studi Veneti per il funzionamento dell'Archivio di Documentazione e Ricerca sulla Emigrazione Veneta.

Si procederà nel programma di archiviazione, ormai quasi completato per la parte riguardante il recupero del materiale giacente presso il Centro Interuniversitario, cercando collegamenti e collaborazione con altri enti, istituti, associazioni e privati. Il programma di ricerca sarà elaborato dall'apposito Comitato scientifico per la successiva proposizione alla Giunta regionale.

Particolare attenzione sarà dedicata a coordinare il lavoro di ricerca con altri Istituti specializzati, con la Regione Friuli Venezia Giulia e con le Province autonome di Trento e Bolzano, allo scopo di garantire il massimo risultato a livello scientifico e il migliore utilizzo dei fondi disponibili.

Somma prevista: Lire 80.000.000

3.6 - Sostegno all'Associazionismo.

Alle associazioni che operano nel territorio regionale e ai Comitati e/o Federazioni di associazioni che operano all'estero, iscritte agli appositi registri previsti dall'art.20 della L.R.25/95 modificata con L.R.30/99, viene assegnato un contributo di Lire 10.000.000, ciascuna allo scopo di concorrere alle spese generali di organizzazione, gestione, personale, spese generali.

Alle Associazioni venete che operano sul territorio regionale che risultano iscritte al registro di cui sopra e che curano la pubblicazione del periodico da inviare ai loro circoli affiliati all'estero è assegnato un contributo di Lire 100.000.000 per le spese di spedizione. L'entità del contributo viene definita, in termini proporzionali, sulla base delle spese di spedizione sostenute nel 1999.

Somma prevista: Lire 250.000.000

3.7 - Promozione culturale in Italia e all'estero.

La Giunta regionale, promuove in Italia e all'estero proprie iniziative e sostiene progetti di Enti, istituzioni, associazioni miranti a promuovere la conoscenza della cultura veneta all'estero e a recuperare

rare e valorizzare le espressioni culturali della nostra comunità all'estero.

Un eventuale specifico programma sarà elaborato sulla base di ulteriori proposte ad alto contenuto culturale e promozionale con il contestuale reperimento di fondi da prevedersi, oltre che sul Capitolo 61330 del Bilancio di previsione, in sede di assestamento di bilancio o con il carico di costi su capitoli del bilancio attinenti le iniziative che si andranno a programmare.

Già fin d'ora è da prevedersi il sostegno economico per alcune iniziative particolarmente significative, e precisamente:

- l'Associazione Veneti del Lazio ha dato disponibilità a garantire assistenza ai gruppi di corregionali che in occasione del Giubileo visiteranno la città di Roma.

Si propone l'assegnazione di un contributo di Lire 10.000.000.

- l'Associazione Padovani nel mondo di Padova e l'Ente Vicentini nel mondo di Vicenza si sono attivate per sostenere rispettivamente l'Associazione Veneta di Rosario e l'Associazione Veneta di Mendoza che stanno provvedendo con notevole impegno finanziario all'allestimento di biblioteche/centri di cultura veneta all'interno delle loro sedi.

Allo scopo si propone di assegnare all'Associazione Padovani nel mondo di Padova la somma di Lire 5.000.000 e all'Ente Vicentini nel mondo di Vicenza la somma di Lire 20.000.000. Somma disponibile: Lire 50.000.000

3.8 - Interventi per l'edilizia abitativa.

Ai sensi e nei modi previsti dall'art. 17 della Legge regionale 25/95 e successive modificazioni vengono concessi contributi ai veneti che dopo una permanenza all'estero di almeno cinque anni rientrano definitivamente nel Veneto e provvedono all'acquisto sul territorio regionale della prima abitazione o ristrutturano il loro unico alloggio di proprietà sul territorio regionale.

Somma disponibile: Lire 200.000.000

3.9 - Assistenza per chi rientra definitivamente nel Veneto.

Ai veneti che dopo un congruo periodo di permanenza all'estero, rientrano definitivamente nel territorio regionale, la Giunta, ai sensi dell'art.18 della

L.R. 25/95 modificata con L.R.30/99 e con i fondi previsti dalla L.R.55/82, garantisce un sostegno economico per le spese di rientro e per eventuali costi di prima sistemazione.

I Comuni nel cui territorio si stabiliscono gli emigrati veneti rientrati definitivamente potranno intervenire con contributi nei modi previsti dalla circolare del Presidente della Giunta regionale n.21/95.

Successivamente la Giunta regionale provvederà al rimborso a detti Comuni, delle somme assegnate con i fondi stanziati al Cap.61402 di cui alla L.R.55/82.

Somma prevista: Lire 150.000.000

3.10 - Spese organizzative

Per facilitare la partecipazione regionale ad iniziative culturali in Italia e all'estero, per esigenze di ospitalità e rappresentanza, per la predisposizione e/o l'acquisizione e l'invio di materiale bibliografico, culturale e informativo alle comunità venete all'estero si propone l'apertura di credito di Lire 10.000.000 a favore del funzionario Rag. Silvia Brocca del Servizio per il coordinamento dei Rapporti con Veneti nel mondo.

Spesa prevista: Lire 10.000.000

All'attuazione del presente programma si procederà con appositi provvedimenti amministrativi. Eventuali successive determinazioni conseguenti l'adozione del presente programma troveranno copertura finanziaria in sede di assestamento di bilancio o su disponibilità di capitoli attinenti le iniziative approvate.



Piano triennale 2000-2002

Legge Regionale 18 aprile 95 n. 25 modificata con LR. 10.8.99 n. 30

Interventi Regionali per i veneti nel mondo

Con deliberazione n. 29 del 30 aprile 1997 il Consiglio regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 25/95, il Piano Triennale 1997-1999 relativo agli interventi regionali per i Veneti nel mondo.

L'attuazione di detto Piano ha trovato la prevista conclusione con la convocazione della seconda Conferenza dei Veneti nel mondo tenutasi a Vicenza nei giorni dal 28 al 30 ottobre 1999.

Ai sensi della medesima L.R. 25/95 necessita ora procedere all'approvazione del piano per il triennio 2000 - 2002 che definisca le politiche generali di intervento sulla base delle quali la Giunta regionale provvederà a stilare i programmi annuali.

Le linee programmatiche del presente Piano sono state presentate alla Conferenza dei Veneti del mondo che ha espresso unanime parere favorevole.

Premessa

Anche ad un osservatore poco attento al fenomeno migratorio che ha interessato la nostra Regione e l'Italia intera dall'unità fino agli ultimi anni '70, potrebbe non sfuggire la nuova visione politica che negli ultimi anni caratterizza i rapporti con le comunità venete e italiane all'estero.

Appare evidente infatti che le dette comunità poco o nulla hanno determinato, anche nel recente passato, nelle scelte politiche ed economiche del nostro paese.

“L'emigrazione di milioni di italiani è stata vissuta dalle istituzioni come un fenomeno da dimenticare o, nel migliore dei casi, come un problema di carattere assistenziale cui dare risposte magari poco organiche e solo su costanti pressioni di forze sociali attente a questa realtà.

Solo recentemente le istituzioni italiane - soprattutto gli Enti locali e le Regioni - stanno definendo nuove politiche in grado di valorizzare il grande potenziale rappresentato dalle comunità italiane all'estero.

Il Veneto è una delle regioni tra le più coinvolte nel fenomeno migratorio.

Si calcola che oltre 1.500.000 di persone siano partite dalla fine del secolo scorso e fino a recenti anni '70, e che oltre 4.500.000 di veneti e discendenti di veneti vivano e operino in tutto il mondo. È una presenza talmente rilevante che non può, se non colpevolmente, essere ignorata nel momento in cui si va ragionando di programmazione e di promozione del Veneto all'estero, soprattutto se si considerano i ruoli di responsabilità ricoperti in tutte le aree del mondo da numerosi oriundi veneti, nelle arti, nella cultura e nell'economia.

Il presente Piano muove da queste considerazioni generali ed intende individuare le linee politiche che definiscano operatività e obiettivi specifici al raggiungimento dei quali provvederà anche un adeguato e costante coinvolgimento di istituzioni, enti locali, associazioni, circoli e federazioni in Italia e all'estero, così come prevede anche la recente L.R. 30/99, - modificativa della L.R.25/95.

Obiettivi

Gli obiettivi fondamentali del presente Piano sintetizzano le indicazioni emerse nella Conferenza generale dei Veneti nel mondo tenutosi a Vicenza nell'ottobre del 1999, come si evidenzia dai documenti finali della stessa: allegati n 1), 2), 3) e 4) del presente atto:

1) procedere nel lavoro di sensibilizzazione, di coinvolgimento e di incontro del complesso sistema veneto, inteso nelle due componenti: i residenti nel territorio regionale - i residenti fuori dal territorio regionale, nei settori della cultura, della ricerca, della comunicazione e dell'economia.

Il sistema veneto, sempre più coinvolto nel processo di globalizzazione non può ignorare la realtà di questo “Veneto all'estero” in grado di garantire conoscenza, informazione e internazionalizzazione.

2) favorire il coordinamento della realtà associativa veneta all'estero attraverso le federazioni, cui affidare il compito di catalizzatori e di dirette interlocutrici della Regione.

3) coinvolgere sempre più i giovani oriundi veneti sparsi nel mondo in un progetto che li veda attivi nella diffusione della loro cultura di origine nei paesi di residenza e nell'incremento dei rapporti di questi paesi con il Veneto. Assicurare l'interscambio di gruppi finalizzato alla reciproca conoscenza e alla individuazione di opportunità formative.

4) farsi carico, per il tramite della Conferenza Stato - Regioni e degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero, e intervenire per la soluzione di alcuni problemi di carattere generale: assistenza, esercizio del voto, convenzioni bilaterali per la previdenza, riconoscimento titoli di studio.

5) garantire, per il tramite dei comuni, assistenza a chi rientra definitivamente nel territorio regionale -con situazioni di difficoltà economiche e sociali d'inserimento, e assicurare loro la concessione del contributo una tantum a fondo perduto per un'adeguata soluzione abitativa per la famiglia.

Azioni

Il raggiungimento degli obiettivi precedentemente indicati sarà garantito dalle - programmazioni annuali tramite le quali la Giunta regionale provvederà a definire in modo articolato gli interventi e le azioni, così come previsto dall'art. 4 della L.R. 25/95 modificata dalla L.R. 30/99, e la relativa copertura di spesa.

1 - Partecipazione e associazionismo: Cittadinanza e Esercizio del voto.

In applicazione della L.R. 30/99, sarà costituito il Comitato dei Veneti nel mondo, che prevede la presenza dei rappresentanti dei Comuni, delle province, delle università, delle Camere di Com-



mercio e dei sindacati, oltre che delle associazioni provinciali.

A cura della Giunta regionale sarà emanata circolare applicativa della nuova L.R. 30/99 sulla base delle indicazioni emerse nelle conferenze d'area.

1.1 - Conferenze d'area.

Negli anni dal 2000 al 2002 saranno organizzate le Conferenze d'area su specifiche tematiche individuate dalla Giunta regionale in collaborazione con il Comitato dei Veneti nel mondo.

Nel triennio in corso sono state "coperte" alcune importanti aree del mondo. Per il prossimo triennio si prevedono Conferenze in America del nord, America centrale ed Europa dell'est. Queste iniziative saranno potenziate con l'organizzazione di "Settimane venete" che contemplino l'allestimento di mostre e di esposizioni, la promozione dei prodotti regionali, l'attuazione di workshop e incontri tra imprenditori veneti e operatori esteri, nei settori economico, commerciale, culturale. In queste occasioni saranno incoraggiate e sostenute esperienze coordinate di imprese venete all'estero.

Al completamento del presente Piano, salvo eventuali precedenti convocazioni che si rendessero opportune e necessarie, sarà convocata la Conferenza generale dei Veneti nel mondo.

1.2 - Esercizio del voto Nazionale e Regionale per gli italiani all'estero

Il tema del voto degli italiani all'estero ha concentrato l'attenzione e acceso il dibattito in modo molto rilevante in questi ultimi anni fino alla recente modifica costituzionale che ha istituito la Circostrizione estera.

Lo storico risultato ottenuto non può però togliere la consapevolezza delle difficoltà per la sua concreta attuazione, per rendere effettivo il tanto atteso diritto.

Questa battaglia è ancora aperta. E' necessario evitare una nuova e più grande disillusione, pericolosa soprattutto per le nuove generazioni. Se è vero, infatti, che i giovani avvertono meno intensamente questo problema rispetto agli anziani, è altrettanto vero che la prospettiva di poter esercitare i medesimi diritti dei veneti in patria concorre a consolidare i legami cultura-

li e sentimentali verso la terra d'origine, presupposto insostituibile per mantenere un forte senso di appartenenza e di partecipazione attiva.

La competenza in materia non è regionale, implica anzi ulteriori interventi legislativi di portata costituzionale. La Regione, però, non intende restare a guardare e si attiva per sollecitare questi ulteriori atti legislativi e ogni indispensabile approfondimento in sede nazionale necessario per rendere effettivo da subito questo diritto.

1.3- Cittadinanza:

E' questo un altro tema di natura istituzionale di grande rilevanza per le sue inevitabili implicazioni nel futuro degli oriundi veneti.

Non è accettabile che discendenti di veneti emigrati in paesi oggi definiti "extracomunitari" non siano riconosciuti dalla nazione d'origine.

La Regione si attiva perché questo diritto sia inalienabile per discendenti dei nostri emigrati, senza limitazioni o scadenze.

2 - Cultura - Ricerca - Formazione

2.1 - Cultura.

Il documento finale del gruppo di lavoro sulla cultura approvato alla conclusione della Conferenza di Melbourne recita "Il termine cultura applicato alle collettività residenti all'estero può essere definito un complesso di pensieri, giudizi, sentimenti, usi e costumi che un gruppo etnico esprime e che lo distingue da altre comunità". Appare evidente che distinzione non equivale a separazione e non diventa quindi in nessun caso motivo di limitata integrazione. La Regione pertanto sostiene questo processo d'integrazione già in atto, garantendo un continuo contatto per salvaguardare l'identità culturale di origine.

Saranno quindi sostenute iniziative e manifestazioni in Italia e all'estero promosse in forma unitaria dai circoli operanti all'estero che si riconoscono nelle federazioni e nei comitati. In tutte le sue manifestazioni culturali e promozionali all'estero, la Regione individua al proprio interno le più adeguate modalità di coordinamento per rendere più incisivo il proprio intervento e più efficace la proposta.

2.2- Ricerca

Sulla base della convenzione già in atto con il Centro Interuniversitario di Studi Veneti di Venezia (A.D.R.E.V.) - che sarà rinnovata, con gli eventuali opportuni aggiornamenti, per il triennio 2000-2002 - l'archivio di documentazione e ricerca sull'emigrazione veneta curerà la raccolta e la catalogazione della documentazione a disposizione del Centro, nonché di ogni ulteriore documento relativo all'emigrazione veneta.

Sarà data continuità al lavoro di ricerca, di formazione all'interculturalità, di creazione di rete tra studiosi e ricercatori di settore.

L'efficacia dell'azione di questo strumento di arricchimento della cultura veneta dipenderà dalla partecipazione e dalla capacità di collaborazione concreta che ogni organismo associativo delle comunità venete all'estero saprà garantire.

2.3 - Formazione.

Saranno ampliati i programmi di formazione per giovani oriundi veneti residenti all'estero, da realizzarsi nei paesi di residenza o nel Veneto.

In collaborazione con le associazioni, con le federazioni e i comitati operanti all'estero, le Università, le Camere di Commercio, le Associazioni di categoria, saranno annualmente promossi progetti di formazione che garantiranno pari opportunità di partecipazione ai giovani oriundi veneti residenti nelle varie aree geografiche.

L'intervento formativo verterà sui settori specifici dell'economia veneta, sulla conoscenza dell'organizzazione sociale, sull'innovazione tecnologica.

Nei singoli programmi annuali saranno assegnate borse di studio e di specializzazione post laurea e post diploma presso e in collaborazione con le Università del Veneto.

Dette borse di studio saranno assegnate a seguito di selezione tra i partecipanti alle attività formative promosse in Italia e all'estero o attraverso appositi bandi.

Saranno incentivati, in collaborazione anche con altri settori dell'amministrazione regionale, gli scambi di giovani discendenti di veneti con il duplice obiettivo di far loro conoscere la regione di origine e di motivarli alla partecipa-



zione attiva alla vita e all'attività delle federazioni e dei circoli all'estero.

Per i giovani veneti e oriundi veneti dell'Unione Europea saranno previsti annualmente specifiche disponibilità per cofinanziare progetti promossi dall'Unione.

3- Informazione e Comunicazione.

3.1 - Internet

Internet si è rivelato uno strumento molto efficace per mantenere i contatti con i veneti residenti nelle varie aree del pianeta.

Una particolare attenzione verrà quindi data al costante aggiornamento delle pagine del sito regionale, sia per quanto riguarda indirizzi, norme ed iniziative, sia per quanto riguarda l'informazione vera e propria che con il mensile telematico "Veneti nel mondo" si è posta all'avanguardia tra le iniziative della Regione e dell'Italia. Con lo stesso strumento verrà sviluppato anche il corso di perfezionamento nella lingua italiana che già ora è in fase di avanzata sperimentazione e che, al momento, non sembra avere analogia di iniziative, almeno in Italia. Si provvederà anche alla predisposizione di un "forum" telematico di discussione su temi d'interesse specifico in grado di garantire adeguatamente informazione di ritorno.

3.2 - Cinevideoteche - Televisione

Sul piano più tradizionale verrà ampliata l'esperienza delle cinevideoteche, estendendola progressivamente ai Circoli che possiedano la necessaria dotazione strumentale.

Ma accanto a questi canali occorre attivarne di nuovi, e uno, in particolare, può riscuotere un sicuro interesse, non fosse altro perché prevede l'utilizzo di un medium diffusissimo: la televisione. La Regione ha sperimentato negli ultimi mesi del '99 la diffusione di prodotti informativi a emittenti televisive estere via satellite. Con queste esperienze, che hanno bisogno di un affinamento e di un investimento maggiore, sarà creata una rete che vedrà la circoscrizione di programmi regionali sul Veneto nella sua complessità:

attualità, cultura, economia, turismo, ecc. Tali programmi saranno calibrati

sul reale bisogno di informazione dei nostri corregionali. Sarà fondamentale in proposito la collaborazione che le federazioni e i circoli possono garantire per capire quale modello di informazione è nelle loro aspettative.

Questo tipo di comunicazione diventa un ulteriore strumento messo a disposizione di tutti i nostri corregionali per stringere relazioni anche economiche e concorrere alla creazione dell'imprenditoria veneta globale.

3.3 - Radio - Stampa specializzata

Saranno incentivati anche i programmi di informazione radiofonica già attivi e garantito costante sostegno alla stampa specializzata che mantiene un alto livello di apprezzamento. Particolare attenzione sarà dedicata a coordinare l'informazione in modo da garantire sia in entrata che in uscita il rispetto di una scala di priorità chiaramente indicata anche nella Conferenza di Vicenza che evidenzia l'ordine di interesse dei nostri corregionali all'estero: Stato, regione, provincia, campanile, e non l'ordine inverso come spesso si è verificato in passato. I programmi annuali definiranno piani e disponibilità finanziaria.

4 - Interventi assistenziali.

4.1 - Contributi per il rientro definitivo

Nei modi previsti dalla circolare del Presidente della Giunta regionale n. 21 del 17.10.1995, applicativa della L.R. 18.4.95 n. 25, e con i fondi del Cap. 61402 riferiti all'art. 15 bis della L.R. 55/82, saranno rimborsate ai comuni le somme da questi assegnate agli emigrati che ritornano definitivamente nel Veneto quale contributo per le spese di rientro e di prima sistemazione.

L'entità finanziaria dell'intervento sarà definita annualmente dalla Giunta regionale in relazione alle istanze pervenute dai comuni, che saranno coinvolti in forma sempre più incisiva nell'assistenza ai loro concittadini iscritti all'AIRE.

4.2 - Contributi per edilizia residenziale

Agli emigrati che, nati o partiti dal territorio regionale, rientrano definitivamente

nel Veneto dopo una permanenza all'estero per motivi di lavoro di almeno cinque anni, saranno assegnati contributi una tantum non rimborsabili per l'acquisto, il completamento, la ristrutturazione della prima casa.

La disponibilità finanziaria verrà determinata dalla Giunta Regionale con i programmi annuali e quantificata sulla base delle richieste pervenute da parte degli aventi titolo.

I contributi saranno assegnati con le modalità e nel rispetto delle direttive della citata circolare P.G.R. n. 21/95

Risorse finanziarie

In sede di approvazione del bilancio pluriennale 2000/2002 sono state previste le seguenti disponibilità finanziarie ricadenti sui capitoli 61330 e 61364 relative alla L.R. 25/95.

Capitolo	Esercizio	Somma i bilancio
61330	2000	1.400.000.000
	2001	1.400.000.000
	2002	1.400.000.000
61354	2000	
	2001	
	2002	

Sulla base di questi previsioni e di eventuali modifiche apportate dal Consiglio Regionale in sede di approvazione delle leggi annuali di bilancio, la Giunta Regionale provvederà ad elaborare i programmi annuali di attuazione del presente piano.



Decreto del presidente della Giunta Regionale 10 dicembre 1999, n. 2417

L.R. 9 agosto 1999, n. 30:

Costituzione del Comitato Permanente per i Veneti nel mondo:

Nomina componenti

Il Presidente

(omissis)

decreta

1. di costituire il Comitato Permanente per i Veneti nel mondo, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 18 aprile 1995, n. 25, come modificato dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 1999, n. 30, nominandone quali suoi componenti i Signori:

Silvano Bertoldin per l'Associazione Bellunesi nel mondo; Mario Marcello Pagetta per l'Associazione Padovani nel mondo; Pietro Zanella per l'Associazione Polesani nel mondo; Franco Rebella-to per l'Associazione Trevisani nel mondo; Jarnes Siviero per l'Associazione Veneziani nel mondo; Fernando Solinas per l'As-sociazione Veronesi nel mondo; Ferruccio Zecchin per l'Ente Vicentini nel mondo; Aldo Lorigiola per l'A.N.E.A.; Loris Andrioli per l'U.L.E.V.; Giuseppe Grotto per l'A.N.C.L.; Adria-no Nobili responsabile dei Patronato regionale INAS-CISL; Valerio Zanellato responsabile del Patronato regionale INCA-CGIL.; Marina Verlatto per le Camere di Commercio del Vene-to; Ulderico Bernardi per le Università del Veneto; d. Valentino Tonin per la Conferenza Episcopale Triveneta; Oscar De Bona per l' U.R.P.V.;

2. di delegare permanentemente in qualità di Presidente del Comitato stesso l'Assessore pro tempore incaricato per materia a gestire i rapporti con i Veneti nel mondo;

3. di nominare in qualità di Segretario del Comitato in oggetto il dr. Adriano Abner, funzionario del Servizio per il coordina-mento dei rapporti con i Veneti nel mondo.

